Legge regionale 19 maggio 1982 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 04/06/1982

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.

Art. 6

(1)

L' orario di servizio del personale camerale è quello vigente per il personale regionale ed allo stesso deve uniformarsi anche per quanto attiene alle modalità di prestazione, secondo il disposto dell' articolo 46 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.